

PATTO PARASOCIALE TRIESTE - PADOVA

TRA

il **COMUNE di TRIESTE**, con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 4, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Roberto Dipiazza nato a Aiello del Friuli (UD) il 1° febbraio 1953 (di seguito il "**Comune di Trieste**")

E

il **COMUNE di PADOVA**, con sede in Padova, Via del Municipio n. 1, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Sergio Giordani nato a Padova il 10 maggio 1953 (di seguito il "**Comune di Padova**" e, congiuntamente al Comune di Trieste, le "**Parti**" o i "**Comuni**")

PREMESSO CHE

- A.** I Comuni di Padova e di Trieste sono soci di *Hera S.p.A.*, con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat 2/4, capitale sociale di Euro 1.489.538.745 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna con il numero di codice fiscale e partita I.V.A. 04245520376, partita I.V.A. di Gruppo 03819031208, emittente azioni quotate nel mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed operante nel settore dei servizi pubblici locali (di seguito "**Società**" o "**Hera**"), di cui detengono rispettivamente n. 46.126.176 e n. 55.569.983 azioni;
- B.** In data 10 dicembre 2012 il Comune di Trieste ed il Comune di Padova hanno stipulato un patto parasociale, avente ad oggetto la costituzione di un sindacato di consultazione e voto strumentale all'attuazione, tra le altre, delle disposizioni sul governo societario di Hera, giunto a scadenza, con riferimento alle disposizioni inerenti Hera, in data 1° gennaio 2016;
- C.** in data 26 giugno 2018, le predette Parti, unitamente ad altri 109 azionisti pubblici di Hera, hanno stipulato il Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari (di seguito "**Patto Hera 18-21**"), con efficacia dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2021, avente ad oggetto l'esercizio del diritto di voto, nonché il trasferimento delle azioni detenute nella Società, stipulato in prosecuzione del precedente del 2015;
- D.** sempre in data 26 giugno 2018, i Comuni di Padova e Trieste hanno stipulato un patto parasociale (di seguito "**Sub Patto 18-21**"), con efficacia di tre anni dalla data di sottoscrizione, avente ad oggetto le modalità per individuare e concordare quale tra i due amministratori eletti nel consiglio di amministrazione della Società su loro designazione, debba essere l'amministratore da designare quale componente del comitato esecutivo di Hera;
- E.** le Parti, in vista della scadenza del Sub Patto 18-21, in osservanza delle disposizioni dell'art. 4.2 del Sub Patto stesso, hanno manifestato l'intenzione di procedere al rinnovo degli accordi ivi contenuti, confermando altresì la volontà di aderire al rinnovo del Patto Hera 18-21;

F. in data 28 aprile 2021, le predette Parti, unitamente ad altri 109 azionisti pubblici di Hera, hanno stipulato il Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari (di seguito "**Patto Hera 21-24**"), con efficacia dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2024, avente ad oggetto l'esercizio del diritto di voto, nonché il trasferimento delle azioni detenute nella Società, in prosecuzione del precedente Patto Hera 18-21.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

Oggetto

2.1 I Comuni confermano di sottoporre alla disciplina del presente Patto (di seguito anche il "**Sub Patto 21-24**") tutte le azioni tempo per tempo da ciascuno di essi detenute che risultino apportate e vincolate al Patto Hera 21-24.

2.2 Con il presente Patto, le Parti confermano il reciproco impegno a consultarsi in buona fede per individuare e concordare quale tra i due amministratori eletti nel consiglio di amministrazione della Società su loro designazione debba essere l'amministratore da designare quale componente del comitato esecutivo di Hera.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

3.1 Nel Comitato esecutivo di Hera, la cui durata è prevista fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, è attualmente presente, in qualità di componente, il consigliere designato dal Comune di Padova che resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.

3.2 *Le Parti, convengono che, nel successivo Comitato Esecutivo, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, la designazione spetterà al Comune di Trieste.*

Articolo 4

Durata

4.1 Il presente Patto avrà durata di tre anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

4.2 In previsione della scadenza del presente Patto, i Comuni si impegnano, secondo i principi di buona fede, a fare quanto nelle loro possibilità, nel rispetto delle vigenti normative, per rinegoziare un nuovo accordo nello spirito del presente Patto ***secondo il principio dell'alternanza nel diritto alla designazione***

Articolo 5

Legge regolatrice

Il Sub Patto 21-24 e tutti i diritti e gli obblighi delle Parti dallo stesso derivanti sono retti e interpretati secondo le leggi della Repubblica italiana di tempo in tempo vigenti ed applicabili.

Articolo 6

Arbitrato

Fatta eccezione per le controversie che per legge non possono essere sottoposte ad arbitrato, qualsivoglia controversia comunque iniziata in ordine alla interpretazione,

validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del Sub Patto 21-24 che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti sarà demandata al giudizio rituale ai sensi del codice di procedura civile e secondo diritto di un collegio arbitrale composto da 3 (tre) membri. In tal caso, ciascuna delle Parti provvederà alla nomina di un arbitro e i due arbitri così nominati designeranno il terzo che avrà funzione di presidente del collegio; in caso di loro disaccordo, il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, che provvederà a nominare anche quello degli arbitri che taluna delle Parti non abbia designato entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento dell'atto di nomina notificatole dall'altra. Sede dell'arbitrato sarà Milano. Per tutte le controversie che per disposizione della legge vigente non possano costituire oggetto dell'arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, il quale sarà pure competente in via esclusiva per qualunque provvedimento dell'Autorità giudiziaria comunque relativo al Sub Patto 21-24.

Trieste – Padova
li,

Comune di Padova
Il Sindaco

Comune di Trieste
Il Sindaco